

Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione gennaio 2019

Condizioni di Assicurazione

BNL THEMATIC PLUS

Contratto di assicurazione a vita intera Unit Linked
a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 1 gennaio 2019

Contratto di assicurazione a vita intera Unit Linked
a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera del tipo *unit linked* e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. Il Contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 15.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 15, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà per ogni premio versato ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio.

Nel dettaglio:

- nel caso in cui l'Assicurato non abbia ancora compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà in caso di decesso dell'Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale che sarà pari al controvalore delle quote attribuite al singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

- nel caso in cui l'Assicurato abbia già compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà in caso di decesso dell'Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale pari al controvalore, come sotto definito, delle quote acquisite con ogni singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, diminuito delle penalità di riscatto e quindi maggiorato dello 0,05%.

- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi dodici mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato, l'Impresa corrisponderà limitatamente a tali premi, un capitale pari al controvalore, come sotto definito, delle quote acquisite con ogni singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, diminuito delle penalità di riscatto massima prevista dalla *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto e quindi maggiorato dello 0,05%.

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno, come meglio specificato al successivo art. 18, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

Art. 3 - Bonus

Il contratto prevede, solo in caso di assegnazione della *Classe di Sottoscrizione* "A" o "B", il riconoscimento di un *Bonus una*

tantum sotto forma di numero di quote, pari ad una maggiorazione dell'1,50% del numero di quote dei fondi attribuite al contratto alla data di decorrenza dello stesso. Tale *Bonus* viene riconosciuto alla data di decorrenza del contratto ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o dall'Impresa. Conseguentemente il valore della polizza alla data di decorrenza risulterà incrementato dell'1,50%. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un *Bonus una tantum* in termini di numero di quote, per ogni eventuale premio aggiuntivo che dovesse essere in seguito conferito dallo stesso Contraente nell'ambito del medesimo contratto di assicurazione. Tale *Bonus una tantum* sarà pari ad una maggiorazione dell'1,50% del numero di quote dei fondi attribuite al contratto a seguito del versamento di un premio aggiuntivo.

Il *Bonus* è attribuito nel *giorno di riferimento* relativo all'investimento del premio ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o dall'Impresa.

Conseguentemente il controvalore delle quote acquisite con il premio aggiuntivo risulterà incrementato dell'1,50%.

Art. 4 - Fondi/linee a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta del Contraente, in quote di OICR (c.d. "fondi esterni"). e/o fondi interni.

Il Contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi/linee, secondo percentuali a sua scelta (fino ad un massimo del 100% in un singolo fondo/linea), con un limite massimo di 40 tra fondi/linee per contratto (c.d. *combinazione libera*) e con un limite minimo per fondo/linea pari a Euro 500.

Si avvisa il Contraente che la combinazione libera di più fondi/linee gestite, può alterare il profilo di rischio e l'orizzonte temporale dell'investimento finanziario.

Nel corso della durata del rapporto contrattuale l'Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività previste al successivo art. 6, potrà modificare la scelta dei fondi inizialmente effettuata dal Contraente oppure originariamente presente nelle linee gestite. Nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento", allegato alle Condizioni di Assicurazione, sono enumerati i fondi e le linee gestite collegati al contratto con l'indicazione per ciascun fondo esterno dei costi correnti e della percentuale di utilità attesa annua retrocessa dall'Impresa; inoltre per ciascun fondo esterno è indicata la Gamma e la macro-categoria di appartenenza definite in base alla tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.

Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella documentazione d'offerta relativa ai fondi esterni e pubblicata sul sito www.eurovita.it.

I fondi interni disponibili per il presente contratto sono denominati Volatility 5, Volatility 10 e Volatility 15. Le attività dei fondi interni saranno investite prevalentemente in OICR. All'interno di ciascun fondo sono disponibili due Classi di quote, denominate Classe A e Classe B, che si differenziano unicamente per il diverso livello di commissioni di gestione applicate. Il contratto è collegato alla Classe A o alla Classe B dei fondi interni in funzione della *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto e scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, come meglio specificato al successivo art. 8.

Ulteriori dettagli relativi ai fondi interni sono riportati nei rispettivi Regolamenti in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 5 - Altri fondi/linee gestite

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuovi fondi esterni e linee gestite aventi le seguenti caratteristiche:

a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;

b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;

c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote dei fondi in essere.

L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei fondi interni, di modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti fondi con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie.

In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, può scegliere tra diverse tipologie di attività di gestione previste dal presente contratto:

a) Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto, effettuate dall'Impresa sui fondi esterni scelti liberamente dal Contraente, che possono modificare sia in fase di sottoscrizione sia nel corso della durata del contratto la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna Gamma di appartenenza;

b) Attività di gestione delle linee gestite, prevista nel caso in cui il Contraente abbia scelto di investire in una o più linee

gestite composte da fondi esterni, selezionati a discrezione dell'Impresa tra quelli collegabili al presente contratto. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto di allocare il capitale investito sia in fondi esterni che in linee gestite, entrambe le attività di gestione saranno effettuate sul contratto: l'attività di gestione periodica e l'attività di salvaguardia per le quote investite nei fondi esterni scelti liberamente dal Contraente, l'attività di gestione delle linee gestite per le quote relative alle linee gestite.

Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dal Contraente, l'Impresa prevede un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una *Gamma* di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa e in base alla tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente. Di seguito si riportano le *Gamme* dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie *Gamme*.

Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia all'Allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

La mappatura delle classi di rischio considerata ai fini delle operazioni di *switch* effettuate nell'ambito dell'Attività di gestione periodica e dell'Attività di salvaguardia del contratto comprende i seguenti sei profili di rischio, individuati in funzione di altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo: Molto Alto, Alto, Medio Alto, Medio, Medio Basso e Basso. Per l'identificazione del profilo di rischio associato a ciascun fondo esterno si rinvia all'Allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Tutte le operazioni derivanti dall'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto saranno successivamente comunicate al Contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi esterni, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'Attività di salvaguardia del contratto anche le motivazioni della propria decisione.

Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi esterni collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima *Gamma* di appartenenza. Inoltre, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, l'Impresa provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili.

L'analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della *Gamma* viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito con i seguenti limiti:

- il fondo di destinazione e il fondo in uscita devono appartenere alla medesima *Gamma*;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente rispetto al fondo in uscita;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente anche rispetto al fondo inizialmente scelto dal Contraente.

Ai fini dell'efficientamento e dell'ottimizzazione della propria offerta, l'Impresa individua, a fronte di altri fattori e scelte proprie, anche operative, ulteriori fondi su cui effettuare attività di gestione, purché le operazioni che ne derivino non siano meno favorevoli per il Contraente.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno individuato per l'operazione ed investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione periodica* per conto del Contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle *Gamme* a cui appartengono i fondi esterni scelti dal Contraente;
- nel rispetto delle scelte iniziali del Contraente in termini di profilo di rischio e caratteristiche gestionali, come sopra definito.

L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegnato all'operazione dalla Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 18.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui il Contraente:

- richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch* anche nell'ambito dei servizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) oppure per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch* anche nell'ambito dei servizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno, tra quelli indicati come fondi sottoscrivibili, appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente.

In particolare nei casi di operazioni di fusione, che interessino il fondo prescelto, l'Impresa, al fine di preservare la continuità delle scelte del Contraente rispetto ai profili di rischio e agli obiettivi di investimento dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, potrà eccezionalmente decidere di effettuare l'*Attività di salvaguardia* investendo nel fondo risultante dalla fusione, anche se diverso da quelli indicati come fondi sottoscrivibili dal Contraente al momento di tale evento. Tale *Attività di salvaguardia* potrà essere promossa dall'Impresa a condizione che le caratteristiche del fondo risultante dalla fusione risultino - nel loro complesso - rispondenti a quelle del fondo oggetto della scelta iniziale operata dal Contraente in termini di società di gestione, politica di investimento, stile gestionale, profilo di rischio e livello di costi.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*).

Si specifica inoltre che a fronte dell'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento tramite il presente contratto.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa procederà a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore in un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto. In caso di sospensione, l'Impresa effettuerà le eventuali operazioni di investimento verso il fondo sospeso - richieste dal Contraente o previste nell'ambito dei servizi opzionali e aggiuntivi a cui il Contraente abbia eventualmente aderito - su un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza.

Sia in caso di eliminazione che in caso di sospensione, le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte del Contraente.

L'Impresa predisporrà almeno due volte l'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

Attività di gestione delle linee gestite

Il Contraente può scegliere tra le tre linee gestite disponibili nel contratto, sulla base della propria propensione al rischio:

Linea New Trends

Linea ESG

Linea Technology

Il servizio di gestione ha come obiettivo quello di accrescere il patrimonio della linea compatibilmente all'assunzione del profilo di rischio associato alla singola linea ed è caratterizzato da uno stile di gestione dinamico e da un costante controllo del rischio.

Ogni linea gestita prevede l'investimento in quote di fondi esterni selezionati dall'Impresa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli collegati al presente contratto ed elencati nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento" in allegato.

L'Impresa, in particolare, seleziona i fondi esterni che compongono ogni linea gestita attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico-finanziarie per la scelta dei singoli fondi esterni e della relativa percentuale d'investimento all'interno della linea gestita, nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale e coerentemente con il profilo di rischio della linea gestita.

Per quanto concerne la scelta dei fondi esterni azionari che compongono la linea gestita, costituiscono elementi di valutazione, l'area geografica, la capitalizzazione, nonché lo stile gestionale e lo scostamento dal benchmark che si riferisce alla linea gestita. Per quanto concerne la scelta dei fondi esterni obbligazionari che compongono la linea gestita, costituiscono elementi di valutazione, la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e lo studio del track record.

Il processo di selezione, inoltre, è basato non solo su valutazioni quantitative, ma anche qualitative, effettuate prevalentemente attraverso incontri periodici con le Società di Gestione/Sicav interessate.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni componenti ciascuna linea gestita ed opera per conto del Contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione delle singole linee vengono effettuate in un qualsiasi giorno di riferimento. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art.18.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per ogni linea gestita è disponibile presso la Società distributrice.

Il Contraente riceverà, in caso di versamenti di premio o *switch*, l'elenco dei fondi componenti ciascuna linea gestita, con il relativo numero e valore unitario delle quote di fondi esterni attribuite.

L'Impresa ha sia la facoltà di inserire che di eliminare una o più linee nella scelta di investimento del presente contratto.

Servizi aggiuntivi e opzionali

Inoltre, il presente contratto offre al Contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti:

- *Programma Fund Monitor*
- *Programma Periodico di Investimento*
- *Programma di Ribilanciamento Automatico*
- *Programma Cedola Periodica (solo in caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "C" o "D")*

Tali servizi aggiuntivi e opzionali possono essere richiesti dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto.

Relativamente al *Programma di Ribilanciamento Automatico* è condizione necessaria, per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, l'investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due tra fondi/linee gestite.

Si pone l'attenzione del Contraente sul fatto che i servizi *Programma Fund Monitor* e *Programma Periodico di Investimento* non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente, mentre il *Programma di Ribilanciamento Automatico* può

essere attivo sul contratto simultaneamente al servizio *Programma Fund Monitor* o al servizio *Programma Periodico di Investimento*. Il *Programma Cedola Periodica* può essere attivato dal Contraente solo in caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione C* o *D*; tale servizio può essere attivato anche contestualmente agli altri servizi.

In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Fund Monitor* ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Cedola Periodica* ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui non è assegnata la *Classe di Sottoscrizione C* o *D* viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui è già attivo il *Programma Fund Monitor* comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma di Ribilanciamento Automatico* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Fund Monitor* o il *Programma Periodico di Investimento* può modificare, in corso di contratto, l'*asset di ribilanciamento* e/o posticipare il *periodo di ribilanciamento*, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo *"Programma di Ribilanciamento Automatico"*.

Programma Fund Monitor

Attraverso la sottoscrizione del *"Programma Fund Monitor"* il Contraente dà l'incarico all'Impresa di effettuare un'attività di monitoraggio dell'andamento giornaliero di ciascuno dei fondi esterni appartenenti ad una o più *Gamme* da lui scelte, allo scopo di trasferirne in caso di performance negative, calcolate in relazione ad un *valore di riferimento* - il controvalore verso un investimento di tipo monetario, limitando quindi la rischiosità dell'investimento.

Nel dettaglio, l'Impresa assume, **per ogni singolo fondo esterno su cui il monitoraggio è attivo**, l'incarico di:

- calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (*giorno di confronto*), la variazione percentuale del valore unitario della quota di tale giorno rispetto al *valore di riferimento* del fondo, individuato come di seguito definito;
- disinvestire l'intero controvalore delle quote attribuite al fondo, nel solo caso in cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore alla percentuale indicata (c.d. *soglia di protezione*) per la relativa *Gamma* di appartenenza dal Contraente in sede di adesione al servizio;
- investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta, composta esclusivamente da fondi esterni delle *Gamme* Liquidità area Euro e Liquidità altre valute, gestita dall'Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi.

L'incarico all'Impresa decorre dalla data di decorrenza del contratto o, in caso di adesione successiva al servizio, dal primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) al giorno in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione sottoscritta dal Contraente.

Si specifica che un fondo può diventare oggetto di monitoraggio anche successivamente alla data da cui decorre l'incarico dell'Impresa (ad es. a seguito di un'operazione di *switch* in entrata o di versamento aggiuntivo su un fondo non già presente in polizza o a seguito di richiesta di modifica delle *Gamme* su cui attivare il monitoraggio).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente indica:

- per ciascuna *Gamma* di appartenenza, la propria scelta di attivare o meno il monitoraggio previsto dal servizio. L'Impresa assumerà l'incarico per tutti i fondi esterni rientranti nella/e *Gamma/e* di appartenenza per cui è stata richiesta l'attivazione del monitoraggio e che sono collegati al contratto in ciascun giorno di confronto; conseguentemente il Contraente potrà scegliere di attivare il monitoraggio anche su una o più *Gamme* a cui, al momento dell'adesione al servizio, non appartiene nessun fondo collegato alla polizza. E' comunque necessario attivare il monitoraggio su almeno una *Gamma*;
- la percentuale - per ogni singola *Gamma* su cui richiede di attivare il monitoraggio - che identifica contemporaneamente sia la percentuale di decremento (c.d. *soglia di protezione*) che determina il disinvestimento dal fondo da parte dell'Impresa, sia la relativa *soglia di cliquet*, come di seguito definita.

L'elenco completo dei fondi appartenenti a ciascuna *Gamma* è indicato nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento", allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Se un fondo dovesse, in corso di monitoraggio, cambiare *Gamma* di appartenenza a seguito di eventi esogeni intervenuti sul fondo stesso (quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una modifica della politica di investimento), l'Impresa sospenderà il proprio incarico sul fondo esclusivamente nel caso in cui la nuova *Gamma* di appartenenza non sia inclusa nelle scelte dal Contraente per l'attivazione del monitoraggio. Altrimenti l'incarico dell'Impresa rimarrà assunto per il fondo, sulla base della percentuale scelta dal Contraente per la nuova *Gamma* di appartenenza.

L'Impresa predisporrà almeno due volte l'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto.

Il Programma Fund Monitor non prevede alcuna attività di monitoraggio sui fondi interni e sulle linee gestite, né, conseguentemente, sui fondi esterni che le compongono.

Definizione del valore di riferimento del singolo fondo

Alla data in cui il singolo fondo esterno diventa oggetto di monitoraggio (primo giorno di monitoraggio) il *valore di riferimento* dello stesso corrisponde a:

- in caso di contestuale operazione di investimento nel fondo stesso, al valore della quota assegnato all'operazione oppure
- nel caso in cui il fondo sia già collegato al contratto, al valore unitario della quota del fondo relativo al primo giorno di monitoraggio stesso (*giorno di riferimento*).

Eventuali monitoraggi precedentemente attivi sul medesimo fondo (ad es. precedenti monitoraggi disattivati a causa di un'operazione di *switch* in uscita) non vengono considerati ai fini dell'individuazione del *valore di riferimento*.

Si specifica comunque che, ad eccezione di quanto sopra indicato, il monitoraggio sul singolo fondo non è interrotto nei seguenti casi:

- richiesta di un'operazione di *switch totale* che preveda, nella nuova scelta di investimento, un fondo già in polizza al momento della richiesta ed appartenente ad una *Gamma* su cui è attivo il monitoraggio;
- operazione di ribilanciamento effettuata nell'ambito del *Programma di Ribilanciamento Automatico*.

Successivamente, in corso di monitoraggio, il valore di riferimento sarà ridefinito dall'Impresa a seguito dell'eventuale raggiungimento della c.d. *soglia di cliquet*.

La *soglia di cliquet* per il singolo fondo corrisponde alla percentuale indicata dal Contraente in sede di adesione al servizio per la *Gamma* di appartenenza del fondo stesso e coincide, in valore assoluto, con la percentuale relativa alla *soglia di protezione*.

Nel caso in cui la variazione percentuale - calcolata dall'Impresa in ciascun giorno di confronto - del valore unitario della quota rispetto al *valore di riferimento* del fondo, evidenzii un incremento almeno pari alla *soglia di cliquet*, il *valore di riferimento* stesso sarà modificato e corrisponderà al valore della quota rilevato in tale giorno.

A ciascun fondo potrà essere assegnato nel tempo, nel caso in cui sia raggiunta più volte la *soglia di cliquet*, un nuovo *valore di riferimento*.

Il *valore di riferimento* del fondo sarà inoltre ricalcolato dall'Impresa in occasione di ogni operazione di investimento nel fondo stesso. In tale caso il nuovo *valore di riferimento* corrisponderà alla media ponderata dei seguenti valori, tenuto conto del numero di quote possedute al momento del calcolo:

- ultimo *valore di riferimento* calcolato
- il valore della quota relativo al *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento, sia essa richiesta dal Contraente (versamento di premio aggiuntivo, richiesta di *switch*) o effettuata autonomamente dall'impresa (ad es. operazione di *switch* effettuata nell'ambito dell'*attività di gestione o di salvaguardia*, del *Programma di Ribilanciamento Automatico*, retrocessione di utilità, dividendi, ecc.).

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, il valore unitario della quota e, conseguentemente, il valore di riferimento considerati ai fini del confronto nell'ambito del servizio *Programma Fund Monitor* saranno convertiti in Euro.

L'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da "World Market Fix" relativi ad ogni giorno di confronto o, per l'individuazione del valore di riferimento iniziale, relativi al giorno in cui decorre l'incarico dell'Impresa oppure al primo giorno di monitoraggio.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di "World Market Fix", l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione al Contraente.

Il *Programma Fund Monitor* comporta un costo, come previsto al successivo art. 12.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Fund Monitor*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al fondo e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (*switch*) saranno effettuate nel primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il *giorno di riferimento* è definito al successivo art. 18.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 18. L'operazione di disinvestimento viene, pertanto, effettuata nel primo giorno di riferimento successivo al *giorno di rilevazione*.

Vi è quindi un divario temporale tra il giorno in cui si verifica la perdita ed il giorno della sua rilevazione da parte dell'Impresa. **Ciò significa che i valori delle quote attribuite all'operazione di disinvestimento si discostano da quelli utilizzati per la rilevazione della perdita e, quindi, del decremento, che pertanto potrebbe essere superiore alla percentuale scelta dal Contraente.**

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni nel medesimo *giorno di riferimento*, l'Impresa procederà a eseguire prima le eventuali operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dal Contraente e successivamente, le operazioni di disinvestimento delle quote attribuite al contratto previste dal *Programma Fund Monitor* e quindi la contestuale operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote dal fondo esterno, la stessa non procederà allo *switch* di detto fondo verso la Linea Liquidità.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 17.

Il Contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch "totale"* o di *switch "singolo"* dell'intero controvalore dei fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi e/o linee gestite tra quelli collegabili al presente contratto ed indicati nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento", allegato alle Condizioni di Assicurazione. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni/linee scelti dal Contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Fund Monitor*.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote di un fondo risulti investito nella Linea Liquidità, l'Impresa interromperà il prelievo del costo di monitoraggio di cui all'art. 12 dal controvalore trasferito in Linea Liquidità, fino all'eventuale richiesta di *switch* da parte del Contraente verso uno o più fondi su cui è attivo il monitoraggio nell'ambito dell'incarico assunto dall'Impresa.

Il Contraente, che ha già aderito al servizio *Programma Fund Monitor*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo:

- la soglia di protezione soglia di cliquet precedentemente scelta;
- le *Gamme* di appartenenza dei fondi su cui desidera che il monitoraggio sia attivo.

La modifica decorrerà dal primo *giorno di confronto* successivo al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di richiesta.

A seguito della richiesta di modifica, il monitoraggio dovrà comunque essere attivo su almeno una *Gamma*. Eventuali richieste di modifica che prevedano la disattivazione del servizio su tutte le *Gamme* non saranno recepiti dall'Impresa.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Fund Monitor* saranno successivamente confermate al Contraente, con cadenza almeno semestrale, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Fund Monitor* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure direttamente all'Impresa, con lettera raccomandata A.R. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente.

In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 12.

Nel caso in cui sia già attivo sul contratto il *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'eventuale richiesta di adesione e la conseguente attivazione del *Programma Fund Monitor* può comportare la variazione dell'*asset di ribilanciamento* e il posticipo del *periodo di ribilanciamento*, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, operazioni di *switch*, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi/linee tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale e/o attivare il *Programma Cedola Periodica*.

L'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Fund Monitor*, ricevuta dall'Impresa anche durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto o anche solo una parte risulti investito nella Linea Liquidità, comporta automaticamente la revoca del *Programma Fund Monitor* e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

L'eventuale richiesta di adesione al *Programma Fund Monitor* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa viene ritenuta non eseguibile.

Si segnala infine che l'impresa effettua l'*Attività di gestione periodica* e l'*Attività di salvaguardia del contratto* anche sui fondi esterni su cui è attivo il monitoraggio nell'ambito del servizio.

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" il Contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch* periodiche, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi/linee gestite prescelta dallo stesso Contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch* periodiche (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
- l'*asset di destinazione*, composto da un limite massimo di 40 fondi/linee selezionati dal Contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi/linee sottoscrivibili elencati nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento" in allegato alle Condizioni di Assicurazione. L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dal Contraente.

Il *giorno di riferimento* corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi. In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- investe, nel caso in cui il Contraente richieda di aderire al *Programma Periodico di Investimento* al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 12, nei fondi componenti la Linea Liquidità di seguito descritta;

oppure

trasferisce, nel caso in cui la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* avvenga in corso di contratto, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità.

- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch* periodica cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi/linee componenti l'"asset di destinazione";
 - trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi/linee componenti l'"asset di destinazione". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch* periodiche fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi/linee componenti l'"asset di destinazione" avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.
- Il *Programma Periodico di Investimento* comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di *switch* periodica, come previsto al successivo art. 12.

Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch* periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento*:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch* periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dal Contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di *switch* periodica successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di *switch* periodici residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di *switch* periodica successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di *switch* periodiche residue (numero *switch* previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero *switch* periodici già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch* periodiche potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di *switch* periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi/linee componenti l'asset di destinazione, sarà effettuata:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di *switch* periodiche successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (giorno di riferimento dell'operazione), l'operazione di *switch* periodica sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch* periodica si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno e dall'Impresa per ciascun fondo interno, come definito all'art. 18.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* periodica ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 17. Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno periodicamente, con frequenza mensile, confermate al Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte del Contraente di effettuare un'operazione di *switch* "totale" verso una combinazione di fondi/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento" in allegato alle Condizioni di Assicurazione, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12.

Nel caso in cui sia attivo sul contratto il *Programma Periodico di Investimento*, l'eventuale richiesta di operazione *switch* "singolo" non potrà esser eseguita dall'Impresa e pertanto il *Programma Periodico di Investimento* non verrà revocato.

Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi/linee tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi e/o l'eventuale richiesta di riscatti parziali e/o l'eventuale erogazione di cedole non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si segnala infine che l'impresa effettua l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto, sopra descritta, sui fondi esterni componenti l'asset di destinazione.

L'adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma di Ribilanciamento Automatico* modifica in corso di contratto l'asset di ribilanciamento e differisce il periodo di ribilanciamento, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

L'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Fund Monitor*, ricevuta dall'Impresa anche durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto o anche solo una parte risulti investito nella Linea Liquidità, comporta automaticamente la revoca del *Programma Fund Monitor* e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

L'eventuale richiesta di adesione al *Programma Fund Monitor* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa viene ritenuta non eseguibile.

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi *Programma Fund Monitor* e *Programma Periodico di Investimento* che non può essere sottoscritta direttamente dal Contraente tra le scelte d'investimento)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alle Gamme "Liquidità area euro e Liquidità altre valute" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione.

La Linea Liquidità è caratterizzata dai seguenti elementi:

- è una linea gestita dall'Impresa, composta esclusivamente da fondi esterni armonizzati appartenenti alle Gamme Liquidità area euro e Liquidità altre valute;
 - l'impresa seleziona e modifica i fondi esterni che compongono la linea e li alloca in percentuali non predefinite e variabili nel tempo;
 - valuta: EUR (ai fini della valorizzazione del contratto). I singoli fondi esterni che compongono la linea possono tuttavia essere denominati in altre valute;
 - data di inizio operatività della linea: 30/04/2008;
 - grado di rischio: Medio basso;
 - orizzonte temporale di investimento consigliato: 3 anni;
 - la linea può essere composta sia da fondi esterni ad accumulazione che a distribuzione dei proventi;
 - la finalità della linea è la conservazione del capitale investito a fronte di un investimento prevalente in fondi poco volatili;
 - i fondi esterni selezionati per la composizione della linea investono prevalentemente o principalmente in strumenti negoziati sui mercati monetari dei paesi sviluppati facenti parte dell'OCSE, quali ad esempio Buoni del tesoro, certificati di deposito e carte commerciali. Il rendimento della linea viene confrontato con l'indice Euribor a 3 mesi;
 - alcuni fondi esterni appartenenti alla linea possono utilizzare strumenti finanziari derivati con fini di copertura e di una efficiente gestione del portafoglio;
 - la linea non prevede l'investimento in fondi esterni istituiti o gestiti dall'Impresa di assicurazione o da società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della stessa.
- La composizione della linea è variabile nel tempo sulla base delle valutazioni effettuate tempo per tempo dall'Impresa.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto del Contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel *giorno di riferimento* che è il venerdì ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di gestione/Sicav come definito all'art. 18.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Programma di Ribilanciamento Automatico

Il presente contratto offre al Contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato "*Programma di Ribilanciamento Automatico*"; condizione necessaria per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, come di seguito descritte, è l'investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due tra fondi e/o linee gestite. L'attivazione del *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

Il Contraente può richiedere il *Programma di Ribilanciamento Automatico* anche contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto: *Programma Fund Monitor* e *Programma Periodico di Investimento*.

Con l'offerta del servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa si propone l'obiettivo di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario sulla combinazione di fondi e/o linee gestite definita dallo stesso Contraente in sede di prima sottoscrizione ovvero, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o di switch (cd. "*asset di ribilanciamento*"), attraverso il ribilanciamento degli attivi in conformità ai pesi percentuali ivi indicati.

A tal fine, l'Impresa assume l'incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito, un'operazione di switch

automatica (c.d. operazione di ribilanciamento), convertendo il controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente nell'*asset di ribilanciamento* di riferimento per l'operazione. In altri termini, attraverso l'*operazione di ribilanciamento*, l'Impresa ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra i diversi fondi/linee indicati in ciascun *asset di ribilanciamento*. L'operazione di ribilanciamento prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. *giorno di riferimento*), nell'*asset di ribilanciamento* definito per ogni premio.

Nel caso di adesione al *Programma di Ribilanciamento Automatico* contestuale alla sottoscrizione del Modulo di proposta, la decorrenza del servizio (convenzionalmente definita *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento) coincide con la data di decorrenza del contratto. Se il servizio viene richiesto in corso di contratto, la data di decorrenza coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione sottoscritta dal Contraente.

Ogni operazione di ribilanciamento verrà eseguita dall'Impresa periodicamente, il venerdì della 26° settimana successiva alla settimana del *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento (c.d. *periodo di ribilanciamento*) salvo che, durante tale periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che differiscano il termine di decorrenza.

Le operazioni di investimento/disinvestimento sopra citate possono derivare dalle seguenti tipologie di operazioni:

- operazione di *switch* richiesta dal Contraente;
- operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Fund Monitor* e *Programma Periodico di Investimento*.

Le operazioni di investimento/disinvestimento derivanti dall'operazione di ribilanciamento vengono effettuate dall'Impresa il venerdì che è il *giorno di riferimento* dell'operazione stessa. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si assume quale *giorno di riferimento* delle operazioni il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente. Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di ribilanciamento, si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno, come definito all'art. 18.

Come già precisato, l'*asset di ribilanciamento* corrisponde alla combinazione di fondi/linee gestite selezionata dal Contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio.

Nel caso in cui il Contraente sottoscriva il *Programma di Ribilanciamento Automatico* in corso di contratto potrà definire un nuovo *asset di ribilanciamento* sottoscrivendo contestualmente un'operazione di *switch "totale"*. In questo caso l'*asset di ribilanciamento* coinciderà con la scelta d'investimento effettuata nella richiesta di *switch "totale"*. L'operazione di *switch "totale"* verrà eseguita con le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 17. Il *periodo di ribilanciamento* decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "totale"*.

L'*asset di ribilanciamento* può variare nei seguenti casi:

- operazioni di *switch "totale"* richieste dal Contraente in corso di contratto. Tali operazioni determinano un nuovo *asset di ribilanciamento* per tutti i versamenti di premio in essere alla data di riferimento dell'operazione di *switch "totale"*. Il nuovo *asset* sarà il medesimo indicato dal Contraente nella richiesta di *switch "totale"*. In questo caso, il *periodo di ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento, verrà differito e decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "totale"* eseguita dall'Impresa, mentre l'*asset di ribilanciamento* assegnato su tali premi sarà il medesimo indicato dal Contraente nella richiesta di *switch "totale"*;
- operazioni di *switch "singolo"* richieste dal Contraente. Tali operazioni determinano una modifica parziale della combinazione dei fondi/linee gestite selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento* in essere su ciascun premio. Tale modifica consiste nella sostituzione nell'*asset di ribilanciamento* dei soli fondi/linee gestite disinvestiti con la nuova scelta d'investimento richiesta dal Contraente attraverso l'operazione di *switch "singolo"*. In questo caso, il *periodo di ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento verrà differito e decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "singolo"*.
- Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa in corso di contratto. Tali attività possono variare in qualsiasi momento la combinazione dei fondi esterni selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento*. In caso di sospensione temporanea al collocamento da parte della Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'operazione di ribilanciamento sarà effettuata verso i nuovi fondi esterni assegnati dall'Impresa a fronte delle attività svolte dalla stessa limitatamente al periodo di sospensione di detti fondi. Le operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito delle attività di gestione sopra descritte non differiscono il *periodo di ribilanciamento*.
- operazione di fusione di fondi interni effettuata dall'Impresa. Tale operazione può variare in qualsiasi momento la combinazione di fondi interni eventualmente selezionata dal Contraente nell'*asset di ribilanciamento*. In caso di fusione di fondi interni, l'*operazione di ribilanciamento* sarà effettuata verso i fondi interni incorporanti che sostituiranno i fondi interni precedentemente selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento*.
- operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Fund Monitor* e *Programma Periodico di Investimento*. Tali operazioni possono variare in corso di contratto l'*asset di ribilanciamento* e posticipare il *periodo di ribilanciamento*.

Le eventuali operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa verso la Linea Liquidità nell'ambito del servizio *Programma Fund Monitor*, modificano l'*asset di ribilanciamento* e posticipano il *periodo di ribilanciamento*.

Per la parte di *asset di ribilanciamento* relativa ai fondi disinvestiti nell'ambito del servizio, l'*operazione di ribilanciamento* sarà effettuata verso la Linea Liquidità, fino a successiva richiesta di *switch* da parte del Contraente.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in

nessun modo a se imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati all'*asset di ribilanciamento* e/o componenti una o più linee gestite selezionate nell'*asset di ribilanciamento*, la stessa non potrà procedere al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tale/i fondo/i.

Conseguentemente l'*operazione di ribilanciamento* non potrà essere eseguita dall'Impresa con riferimento ai premi investiti in tali fondi/linee. L'Impresa ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione. In caso di eliminazione da parte dell'Impresa di uno o più fondi esterni e/o linee presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'*operazione di ribilanciamento* sarà effettuata verso i nuovi fondi/linee assegnati dall'impresa stessa fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte del Contraente.

Per tutti i casi sopra descritti, il Contraente mantiene la facoltà di richiedere in un qualsiasi momento un'operazione di *switch* per posticipare il *periodo di ribilanciamento* o per variare le scelte d'investimento presenti nell'ultimo *asset di ribilanciamento*.

Si ricorda che, nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente in riferimento a ciascun versamento di premio sia investito interamente in un solo fondo o linea gestita o l'intero controvalore del contratto sia investito nella Linea Liquidità nel *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento, tale operazione non potrà essere eseguita dall'Impresa. Si precisa che, in tal caso, l'operazione di ribilanciamento potrà essere eseguita successivamente dall'Impresa solamente a seguito di operazione di *switch "totale"* richiesta dal Contraente verso una combinazione di almeno due tra fondi e/o linee gestite. Ne consegue che il *periodo di ribilanciamento*, in tale ipotesi, decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "totale"* per tutti i versamenti di premio in essere a tale data e l'*asset di ribilanciamento* su tali versamenti sarà il medesimo indicato dal Contraente nella richiesta di *switch "totale"*.

Si precisa che l'*asset di ribilanciamento* di eventuali premi aggiuntivi versati successivamente alla data di esecuzione di qualsiasi operazione di *switch* o *operazione di switch periodica* o *operazione di ribilanciamento* coinciderà con la combinazione di fondi/linee gestite selezionata dal Contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio aggiuntivo.

Il versamento di premi aggiuntivi non differisce il *periodo di ribilanciamento*.

Ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa nell'ambito del *Programma di Ribilanciamento Automatico*, sarà tempestivamente confermata al Contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative all'operazione stessa eseguita, ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Il *Programma di Ribilanciamento Automatico* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 12.

L'impresa in casi eccezionali, si riserva la facoltà di non accettare l'adesione al servizio richiesta dal Contraente o di non eseguire l'operazione di ribilanciamento sulla base di proprie valutazioni discrezionali finalizzate a tutelare le scelte e l'interesse del Contraente. In questo caso l'Impresa fornirà una tempestiva comunicazione al Contraente contenente le motivazioni della propria decisione.

Si specifica che il Contraente che aderisce al servizio "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" conserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi, operazioni di *switch* nonché riscatti parziali e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*.

Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata A.R. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente. In caso di revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* non saranno più applicati i relativi costi fissi del servizio di cui al successivo art. 12.

Programma Cedola Periodica

Il presente contratto offre al Contraente, nel solo caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "C" o "D"*, la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato *Programma Cedola Periodica*.

Il *Programma Cedola Periodica* prevede, per una durata pari a dieci anni, l'erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola), sempreché l'Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dal Contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.

L'importo della cedola, da erogare semestralmente o annualmente, viene determinato applicando la percentuale, scelta dal Contraente tra quelle proposte dall'Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d. somma premi netti versati).

Ai fini dell'erogazione di ciascuna prestazione, l'importo minimo della cedola dovrà essere pari a Euro 500 in caso di cedola annuale e a Euro 250 in caso di cedola semestrale.

L'attivazione del *Programma Cedola Periodica* può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

La durata di un *Programma Cedola Periodica* attivato successivamente ad una revoca sarà, come per le precedenti attivazioni, pari a 10 anni.

Il Contraente può attivare il *Programma Cedola Periodica* contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto.

Non è prevista la facoltà di attivare il *Programma Cedola Periodica* sui contratti:

- con *Classe di Sottoscrizione "A", "B" e "T"*;
- sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell'Impresa;
- provenienti da un'operazione di trasformazione di altri prodotti dell'Impresa.

Il soggetto designato in caso di erogazione delle cedole è il Contraente stesso.

In caso di adesione al *Programma Cedola Periodica* il Contraente deve fornire all'Impresa i dati di un documento d'identità

(Carta d'identità o Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazione della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata dall'Impresa.

Il Contraente sceglie al momento dell'adesione al *Programma Cedola Periodica*:

- la periodicità dell'erogazione della prestazione (semestrale o annuale);
- la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (l'1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).

La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dal Contraente, in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.

L'impresa potrà comunque proporre in corso di contratto nuove periodicità di erogazione della prestazione e/o nuove percentuali per calcolare l'importo della cedola.

L'importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

L'importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni, ossia:

- *per la periodicità annuale*: il giorno di calcolo della prestazione corrisponderà a ciascuna ricorrenza annuale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- *per la periodicità semestrale*: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza semestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola.

Le quote relative all'importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi/linee presenti nel contratto, il primo *giorno di riferimento* successivo al giorno di calcolo della prestazione.

Il numero di quote da disinvestire nel *giorno di riferimento* della prestazione, verranno definite in base all'importo della cedola da corrispondere al Contraente e al valore della singola quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno, come definito all'art. 18.

L'erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del disinvestimento, diminuiranno.

L'importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle relative quote.

Il mezzo di pagamento che verrà utilizzato dall'Impresa per erogare la prestazione ricorrente sarà il bonifico bancario; pertanto, il Contraente dovrà comunicare all'Impresa in fase di adesione al servizio, le coordinate bancarie "IBAN" sulle quali la stessa potrà liquidare gli importi disinvestiti. In caso di variazione delle coordinate bancarie in corso di erogazione delle prestazioni, il Contraente dovrà comunicare tempestivamente all'impresa le nuove coordinate bancarie, tramite comunicazione scritta.

L'Impresa comunicherà al Contraente, tramite l'estratto conto annuale, le informazioni relative all'operazione di erogazione di ciascuna cedola liquidata nel corso del periodo rendicontato.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o dell'intera linea composta da tali fondi, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea.

L'Impresa pertanto, liquiderà al Contraente l'importo della cedola, disinvestendo proporzionalmente le quote dei fondi esterni o dell'intera linea per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo della cedola, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore. In questo caso il limite di importo minimo stabilito per l'erogazione della cedola verrà derogato dall'Impresa stessa.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione della cedola.

Nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, ossia che:

- l'importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale e di Euro 250 in caso di cedola semestrale;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della somma dei premi netti versati e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;

oppure

- il documento di identità del Contraente sia scaduto;

L'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative a quella determinata prestazione e quindi alla sua liquidazione. Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni.

L'Impresa liquiderà comunque al Contraente, le prestazioni previste nel *Programma Cedola Periodica*, fino alla data di ricevimento della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Il *Programma Cedola Periodica* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 12.

Nel corso del periodo di erogazione delle cedole il Contraente può modificare, tramite comunicazione scritta, effettuata attraverso l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera

raccomandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni precedentemente scelta dal Contraente. La modifica richiesta dal Contraente decorrerà dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della relativa richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annuale successiva.

Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Cedola Periodica* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R. La revoca decorrerà con effetto immediato dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente.

Art. 7 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 8.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il pagamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'importo derivante dalla liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. (c.d. "vecchio contratto").

In questo caso, il contratto decorre e produce gli effetti (c.d. data di decorrenza) nel medesimo *giorno di riferimento* dell'operazione di riscatto del "vecchio contratto", sempreché l'Impresa non comunichi con lettera raccomandata A.R. al Contraente la propria non accettazione.

La data di decorrenza del contratto coincide con il giorno in cui vengono effettuate sia l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto", sia l'operazione di reinvestimento dell'importo netto riscattato nel nuovo contratto.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dal Contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 8 - Il premio e suo versamento

Il presente contratto prevede differenti *Classi di Sottoscrizione* che il Contraente selezionerà al momento della firma del Modulo di proposta, in funzione dell'importo del premio iniziale versato nel contratto e in base alla misura e alla tipologia dei costi previsti su ciascuna Classe:

- *Classe di Sottoscrizione A*: riservata ai contratti con premio iniziale d'importo inferiore a 250.000 Euro, tale Classe prevede il riconoscimento di un *Bonus una tantum* su ciascun premio versato a fronte dell'applicazione di penali di riscatto fino alla fine del 5° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato;
- *Classe di Sottoscrizione B*: riservata ai contratti con premio iniziale di importo pari o superiore a 250.000 Euro e inferiore a Euro 2.000.000, tale Classe prevede il riconoscimento di un *Bonus una tantum* su ciascun premio versato a fronte dell'applicazione di penali di riscatto fino alla fine del 5° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato;
- *Classe di Sottoscrizione C*: riservata ai contratti con premio iniziale d'importo inferiore a 250.000 Euro, tale Classe non prevede il riconoscimento di un *Bonus una tantum* né l'applicazione di penali di riscatto;
- *Classe di Sottoscrizione D*: riservata ai contratti con premio iniziale d'importo pari o superiore a 250.000 Euro, tale Classe non prevede il riconoscimento di un *Bonus una tantum* né l'applicazione di penali di riscatto.
- *Classe di Sottoscrizione "T"*: riservata ai Contraenti già clienti di Eurovita S.p.A. che intendono versare il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima data di decorrenza del contratto, con somme derivanti dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked a premio unico emesso dall'Impresa stessa (c.d. "vecchio contratto").

Le Classi di Sottoscrizione si differenziano inoltre in funzione delle Classi di quote di fondi interni collegabili al contratto. Più specificatamente, il contratto è collegabile alla Classe A o B dei fondi interni in funzione della *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto, come di seguito indicato:

Classi di Sottoscrizione assegnate al contratto	Classe di quote dei fondi interni collegata al contratto
Classe di Sottoscrizione A	Classe A
Classe di Sottoscrizione B	Classe B
Classe di Sottoscrizione C	Classe A
Classe di Sottoscrizione D	Classe B
Classe di Sottoscrizione T	Classe A

Le Classi di quote dei fondi interni si differenziano esclusivamente per il livello di commissione di gestione applicata, come dettagliato nel Regolamento dei fondi interni in allegato.

La *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto è permanente e pertanto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata.

Il premio iniziale viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 15.000.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il premio unico iniziale può derivare esclusivamente ed interamente dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked emesso dall'Impresa (c.d. "vecchio contratto"). In questa occasione, l'Impresa ha la facoltà di derogare l'importo minimo del premio iniziale indicato precedentemente. Pertanto il versamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente per mezzo di pagamento effettuato in pari data con la liquidazione totale del "vecchio contratto".

L'importo del premio unico iniziale versato sul contratto sarà pari al valore netto riscattato derivante dal disinvestimento totale del "vecchio contratto".

Nel caso in cui le quote dei fondi possedute nel "vecchio contratto" siano state acquisite con diversi premi aventi differenti date di decorrenza/investimento, ne deriverà che una parte del valore netto riscattato potrebbe essere investito nel contratto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi, secondo la scelta del Contraente.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Il pagamento dei premi, deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente tramite le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c del Contraente presso BNL - Gruppo BNP Paribas;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.;
- liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. (modalità prevista solo per il versamento del premio iniziale in un contratto con *Classe di Sottoscrizione "T"*);
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 18.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il giorno di disponibilità del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto". L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale nel giorno di riferimento definito al successivo art. 18.

L'Impresa comunica al Contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l'Impresa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 18.

Art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno come meglio specificato al successivo art. 18.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione al Contraente.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 7.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto dal "vecchio contratto", così come indicato al precedente art. 7.

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 8.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 7, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione del contratto - nelle quote dei fondi, secondo la scelta operata dal Contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 6.

Il numero delle quote dei fondi da attribuire al Contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno e dall'Impresa per ciascun fondo interno come meglio specificato al successivo art. 18.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato mensilmente, in corso di contratto, direttamente dal numero totale delle quote acquisite dal Contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse; l'importo del premio prelevato corrisponde ad una percentuale pari allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote possedute dal Contraente nel contratto.

L'Impresa fornisce annualmente al Contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 10 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

L'impresa si riserva la facoltà di derogare ai limiti di età minima e massima dell'Assicurato sopra indicati, a favore di una specifica richiesta scritta inviata dal Contraente direttamente all'Impresa di Assicurazione.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dal Contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia: nel caso in cui il Contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di *switch* saranno respinte dall'Impresa come eventuali adesioni ai servizi aggiuntivi ad eccezione del *Programma Cedola Periodica*, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 11 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte del Contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Set Informativo.

Art. 12 - Costi

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

- *spese di emissione del contratto*: l'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, l'Impresa non preleverà dal premio unico iniziale il costo fisso di Euro 60.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 9 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi di riscatto

Penalità di riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede una penalità di riscatto definita in base alla *Classe di Sottoscrizione*

assegnata al contratto.

La penalità di riscatto è pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi possedute al momento del riscatto; tale percentuale è definita in base alla *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto e in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti di premio aggiuntivi, dalla data di investimento degli stessi, come di seguito descritto:

Anni	Penalità di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi possedute al momento del riscatto)				
	Classe "A"	Classe "B"	Classe "C"	Classe "D"	Classe "T"
0	Non riscattabile	Non riscattabile	Non riscattabile	Non riscattabile	10,00%
1	5,50%	5,50%	0,00%	0,00%	8,00%
2	4,50%	4,50%	0,00%	0,00%	6,00%
3	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	4,00%
4	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
5	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%
6 e oltre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Allo stesso modo anche in caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà una penalità di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo disinvestito, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto:

tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dal Contraente in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi che gravano indirettamente sul Contraente

Costi gravanti sui fondi e sulle linee gestite

a) Remunerazione dell'Impresa

- costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 6.

La commissione di gestione prevista è pari ad una percentuale definita in base alla *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto e variabile in base alla macro-categoria di appartenenza di ciascun fondo esterno, del numero totale delle quote possedute dal Contraente.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione (% su base annua)		
	Classe "A" e "C"	Classe "B" e "D"	Classe "T"
Fondi Flessibili	2,70%	1,99%	3,25%
Fondi Azionari	2,70%	1,99%	3,25%
Fondi Bilanciati	2,50%	1,90%	3,25%
Fondi Obbligazionari	2,30%	1,70%	3,25%
Fondi Liquidità	1,90%	1,30%	3,25%

La commissione di gestione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.

- costi relativi all'Attività di gestione delle linee gestite

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione delle linee descritte al precedente art. 6.

La commissione di gestione è pari ad una percentuale del numero totale delle quote possedute dal Contraente sulla linea, calcolata su base annua, variabile in base alla linea gestita scelta dal Contraente:

Linee gestite	Classe "A" e "C"	Classe "B" e "D"	Classe "T"
Linea New Trends	2,70%	1,99%	3,25%
Linea ESG	2,70%	1,99%	3,25%
Linea Technology	2,70%	1,99%	3,25%

La commissione di gestione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote possedute dal Contraente. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.

- costi gravanti sui fondi interni

Il valore delle quote dei fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente spe-

cificato nel Regolamento dei fondi interni.

Programma Fund Monitor

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Fund Monitor*, il costo del predetto servizio comprende:

- un costo di monitoraggio pari allo 0,03% su base annua, applicato sul controvalore dei fondi esterni su cui è attivo il monitoraggio nell'ambito del servizio e prelevato mensilmente, in via posticipata, dal numero totale delle quote possedute dal Contraente. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.
- un costo amministrativo pari a Euro 1 per ogni eventuale operazione di *switch* effettuata, nell'ambito del servizio, da ogni singolo fondo esterno verso la Linea Liquidità.

Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte del Contraente.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote di un fondo risulti investito nella Linea Liquidità,

l'Impresa interromperà il prelievo del costo di monitoraggio di cui sopra dal solo controvalore trasferito in Linea Liquidità, fino ad un'eventuale richiesta di *switch* da parte del Contraente verso uno o più fondi su cui è attivo il monitoraggio nell'ambito del servizio. In tale periodo, limitatamente al controvalore investito in Linea Liquidità, saranno applicati soltanto i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla *Macro-categoria "Liquidità"*, il costo per l'attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta Macro-categoria per ciascuna *Classe di Sottoscrizione*.

Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Periodico di Investimento*, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di *switch* periodica effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi/linee componenti l'asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra, nonché gli oneri diretti ed indiretti applicati sui fondi interni specificati nel Regolamento dei fondi interni.

Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla *Macro-categoria "Liquidità"*, il costo per l'attività di gestione sarà pari alla percentuale definita per detta Macro-categoria per ciascuna *Classe di Sottoscrizione*.

Programma di Ribilanciamento Automatico

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma di Ribilanciamento Automatico* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 2 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

Programma Cedola Periodica

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Cedola Periodica* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 3 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi possedute dal Contraente al momento del disinvestimento delle quote e sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono rappresentati sinteticamente nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione "Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento" e dettagliatamente descritti nella documentazione d'offerta relativa ai fondi esterni e pubblicata sul sito www.eurovita.it.

Art. 13 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al *Programma Periodico di Investimento*, *Programma di Ribilanciamento Automatico*.

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal *Programma Cedola Periodica*; a fronte di tale sconto verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del costo di monitoraggio previsto dal *Programma Fund Monitor*; a fronte di tale sconto, il costo di monitoraggio sarà pari allo 0,02% su base annua.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il soggetto distributore può concedere in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione a base percentuale delle commissioni di gestione e penalità di riscatto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa e dettagliate nel Documento Comparativo relativo al tipo di operazione eseguita.

Tali agevolazioni hanno i seguenti massimali:

Aliquota massima di sconto	
Commissione di gestione	80%
Penalità di riscatto	100%

Art. 14 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 15 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente:

- decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio a qualsiasi titolo versato, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "A", "B", "C" o "D"*;
- in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale con le seguenti limitazioni temporali:

- le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate:
 - decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione A", "B", "C" o "D"*;
 - in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.
- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate:
 - decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione A", "B", "C" o "D"*;
 - in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.

A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto del Contraente.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno, come meglio specificato al successivo art. 18, diminuito sia dei costi di riscatto sia dei costi periodici di cui all'art. 12.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi di riscatto e di eventuali imposte di legge.

L'Impresa effettua l'operazione di riscatto parziale, disinvestendo le quote acquisite con i singoli premi, a partire dal premio con maggiore anzianità.

In tutti i casi in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una o più linee gestite, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i composta da tali fondi o dall'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà al Contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni e/o linee, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà al Contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni e/o linee per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione. Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte del Contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 16 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è

concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

Si pone l'attenzione del Contraente sul fatto che limitatamente ai contratti sottoscritti con somme derivanti da riscatti di altri prodotti assicurativi-finanziari di tipo unit linked emessi dall'Impresa stessa (contratti con *Classe di Sottoscrizione "T"*), non è prevista la facoltà per il Contraente di recedere dal presente contratto.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto e al netto del controvalore delle quote relative all'eventuale Bonus di cui all'art.3; si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso del Contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno o dall'Impresa per ciascun fondo interno, come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. switch)

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch trasferendo l'intero controvalore delle quote da:

- un singolo fondo/linea presente in polizza verso un altro fondo/linea, purchè si investa in un singolo fondo/linea il 100% del controvalore delle quote disinvestite (c.d. operazione di switch "*singolo*");
- tutti i fondi/linee presenti in polizza verso altri fondi/linee tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto (c.d. operazione di switch "*totale*").

L'operazione di switch "*singolo*" viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al singolo fondo/linea nel *giorno di riferimento* e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nel nuovo fondo/linea richiesto dal Contraente.

L'operazione di switch "*totale*" viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nella nuova scelta d'investimento richiesta dal Contraente.

L'operazione di switch verso uno o più fondi/linee può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi/linee, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione al Contraente.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi relativi all'operazione, l'Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma dell'operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 18.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di switch, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una o più linee gestite, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tale fondo.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi/linee scelti dal Contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente,

le operazioni di switch periodiche previste dal servizio stesso.

Ciascuna operazione di switch periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch periodico* di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi/linee componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.

Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa effettua autonomamente, le *operazioni di ribilanciamento* previste dal servizio stesso. L'*operazione di ribilanciamento* prevede il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi/linee possedute dal Contraente con riferimento a ciascun premio versato e il reinvestimento nel medesimo giorno (*giorno di riferimento*) nell'*asset di ribilanciamento* definito per ogni premio.

Qualora il fondo o i fondi esterni scelti dal Contraente attraverso l'operazione di *switch*, *operazione di ribilanciamento* e operazione di *switch periodica*, rientrano nella casistica indicata dal precedente "Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse del Contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'attività di *salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

L'Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di *switch* verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Fund Monitor* eventualmente sottoscritto dal Contraente.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa autonomamente sia nell'ambito delle attività di gestione sia nell'ambito dei servizi aggiuntivi e opzionali offerti dal contratto, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso altri fondi/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento" in allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Tale richiesta non determina la revoca del *Programma Fund Monitor* mentre comporta la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Nel caso in cui sia attivo sul contratto il *Programma Periodico di Investimento*, l'operazione di *switch* "singolo" non potrà essere eseguita dall'Impresa e pertanto tale richiesta non prevede la revoca del servizio.

La richiesta di *switch* non implica la revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* ma determina un nuovo *asset di ribilanciamento* ed il differimento del *periodo di ribilanciamento*.

Si avverte che nel caso in cui l'operazione di *switch*, richiesta dal Contraente o effettuata dall'Impresa autonomamente nell'ambito dei servizi opzionali, coinvolga fondi esterni con gestione "a obiettivo di rendimento/protezione", l'esecuzione di tali operazioni potrebbero determinare una rilevante variazione dei livelli di rendimento/protezione attesi e previsti all'interno degli obiettivi di gestione di detti fondi.

Art. 18 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni. Il valore della quota è pubblicato sul sito www.eurovita.it.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni, come definito al successivo paragrafo "*Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni*".

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione al Contraente.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo

previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno e, per ciascun fondo interno, assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni purché compatibile con i processi operativi dell'Impresa ed indicato nell'"Elenco dei fondi e delle linee gestite oggetto di investimento", alla colonna "Valore quota assegnato".

Tali tempistiche potrebbero comunque subire variazioni nel corso della durata contrattuale e le Società di Gestione/Sicav potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti da quanto indicato nell'Allegato. In tali casi (es. in caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa), l'Impresa, laddove possibile, assegnerà all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Il valore unitario della quota di ciascun fondo interno è determinato dall'Impresa quotidianamente secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di ciascun fondo interno.

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto o di una o più linee gestite, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Art. 19 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, esercizio dell'opzione in rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La richiesta di liquidazione, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. (o anche posta ordinaria per i riscatti) indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti
- Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione completa sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	Eventi di liquidazione			
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Decesso Assicurato	Opzione in rendita
Fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente	x	x		x
Fotocopia del codice fiscale del Contraente	x	x		x
Certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato	x (*)	x (*)		x (**)
Comunicazione sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento				x
Fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dal Contraente e/o del Beneficiario)				x
Atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: - se il defunto ha lasciato o meno testamento; - in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; - in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi			x	
Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari			x	
Copia del certificato di decesso dell'Assicurato			x	
Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;			x	
Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta			x	
Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale			x	

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	x		x	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		x		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		x		x
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	x	x	x	x
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	x	x	x	x
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				x
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				x

Art. 20 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 21 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato previsto all'art. 2 in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà del Contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). In tali casi le operazioni di riscatto, adesione al *Programma Cedola Periodica* e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficiario e le sue eventuali modifiche e/o revocate devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dal Contraente, o depositate per testamento.

Il Soggetto designato in caso di erogazione delle "cedole" a fronte dell'adesione al *Programma Cedola Periodica* indicato all'art. 6 è il Contraente stesso.

Art. 22 - Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Art. 23 - Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 24 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 25 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 26 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 27 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 28 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Volatility 5

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il "Regolamento") un Fondo Interno Assicurativo, il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo Interno è denominato Volatility 5 (il "Fondo Interno Assicurativo").

All'interno del Fondo sono disponibili due diverse classi di quote:

- Classe A
- Classe B

che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.

L'accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale il Fondo viene collegato.

Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi e effettuare fusioni tra fondi interni assicurativi, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo Volatility 5 è di realizzare su un orizzonte di medio periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 3,5% e massima del 5%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo è Medio.

L'orizzonte temporale di investimento consigliato è pari a 3 anni.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo

Il Fondo Interno Assicurativo è di tipo ad accumulazione laddove i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno Assicurativo. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli Investitori-Contraenti (come, di seguito, definiti).

Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'investitore-contraente" o gli "Investitori-Contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla

Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del Fondo Interno Assicurativo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo medesimo. In ogni caso ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.

Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento

Il Fondo Interno Assicurativo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro-tempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 5.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa pro-tempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo

La politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un'allocatione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità, espressa su base annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari al 3,5%, esercitando comunque un controllo sistematico del rischio.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alla categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente esposti al rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore complessivo netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario "MF Milano Finanza") e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.eurovita.it.

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 5,00 (cinque).

Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo

Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su

base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;

- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all'atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art.12 lettera a), il Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 9 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 10 - Rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 11 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:

- a) commissioni di gestione pari a 2,50% per la classe A e pari all'1,95% per la classe B, su base annua, del Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro rata, quotidianamente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso;
- b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,80%. Tale costo massimo non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 8. La Compagnia si riserva il diritto di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli Investitori-Contrattenti i quali potranno recedere dal Contratto senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;
- c) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;
- d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;
- e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- f) spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo Interno Assicurativo di cui all'Art.11;
- g) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- h) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normativa vigente.

Art.13 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli Investitori-Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo

E' facoltà della Compagnia procedere:

- alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili;
- alla liquidazione del fondo Interno Assicurativo.

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli investitori-contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a carico degli investitori-contraenti.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli investitori-contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'investitore-contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli investitori-contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli Investitori- Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Investitori-contraenti dalla Compagnia. L'investitore-contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà - secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro Fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'investitore-contraente, essa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Volatility 10

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il "Regolamento") un Fondo Interno Assicurativo, il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo Interno è denominato Volatility 10 (il "Fondo Interno Assicurativo").

All'interno del Fondo sono disponibili due diverse classi di quote:

- Classe A
- Classe B

che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.

L'accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale il Fondo viene collegato.

Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi e effettuare fusioni tra fondi interni assicurativi, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo Volatility 10 è di realizzare su un orizzonte di lungo periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 7% e massima del 10%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo è Medio-Alto.

L'orizzonte temporale di investimento consigliato è pari a 5 anni.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo

Il Fondo Interno Assicurativo è di tipo ad accumulazione laddove i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno Assicurativo. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli investitori-contraenti (come, di seguito, definiti).

Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'investitore-contraente" o gli "investitori-contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del

Fondo Interno Assicurativo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo medesimo. In ogni caso ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.

Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento

Il Fondo Interno Assicurativo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro-tempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 5.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa pro-tempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo

La politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità, espressa su base

annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari al 7%, esercitando comunque un controllo sistematico del rischio.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alla categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente esposti al rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore complessivo netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario "MF Milano Finanza") e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.eurovita.it.

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 5,00 (cinque).

Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo

Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata

- dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all'atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art.12 lettera a), il Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 9 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 10 - Rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 11 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze possedute dall'investitore-contrante del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:

- a) commissioni di gestione pari a 2,50% per la classe A e pari all'1,95% per la classe B, su base annua, del Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro rata, quotidianamente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso;
- b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,80%. Tale costo massimo non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 8. La Compagnia si riserva il diritto di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli investitori-contrattenti i quali potranno recedere dal Contratto senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;
- c) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;
- d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;
- e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- f) spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo Interno Assicurativo di cui all'Art.11;
- g) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- h) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normativa vigente.

Art.13 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella

normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli investitori-contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli investitori-contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo

E' facoltà della Compagnia procedere:

- alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili;
- alla liquidazione del fondo Interno Assicurativo.

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli investitori-contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a carico degli investitori-contraenti.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli investitori-contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli investitori-contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli Investitori- Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori-contraenti dalla Compagnia. L'investitore-contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà - secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro Fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'investitore-contraente, essa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

Volatility 15

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno Assicurativo

Eurovita S.p.A. (la "Compagnia") ha istituito, secondo le modalità indicate nel presente regolamento (il "Regolamento") un Fondo Interno Assicurativo, il cui valore è suddiviso in quote. Il Fondo Interno è denominato Volatility 15 (il "Fondo Interno Assicurativo").

All'interno del Fondo sono disponibili due diverse classi di quote:

- Classe A
- Classe B

che si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione di gestione.

L'accessibilità alle differenti classi di quote di ciascun fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale il Fondo viene collegato.

Il Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

La Compagnia potrà istituire nuovi fondi e effettuare fusioni tra fondi interni assicurativi, così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo Interno Assicurativo

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo Volatility 15 è di realizzare su un orizzonte di lungo periodo, una crescita del capitale investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo, né, in ogni caso, assume alcun impegno di risultato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Di seguito sono indicati i fattori di rischio a cui è esposto il Fondo Interno Assicurativo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore.

Lo stile di gestione adottato (gestione flessibile) fa sì che non sia possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo e, dunque, rappresentativo della politica di investimento del medesimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo, è stata individuata la volatilità media annua attesa nella misura del 10,5% e massima del 15%. La volatilità media annua attesa è un indicatore sintetico del rischio che esprime la variabilità dei rendimenti del Fondo Interno Assicurativo attesa in un determinato periodo di tempo.

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo è Alto.

L'orizzonte temporale di investimento consigliato è pari a 7 anni.

Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo

Il Fondo Interno Assicurativo è di tipo ad accumulazione laddove i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno Assicurativo. Non è, pertanto, contemplata la distribuzione di proventi, in favore degli investitori-contraenti (come, di seguito, definiti).

Il Fondo Interno Assicurativo è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro e attribuiscono eguali diritti (le "Quote") alle persone fisiche o giuridiche ("l'investitore-contraente" o gli "investitori-contraenti"), che abbiano sottoscritto polizze assicurative (il "Contratto" o i "Contratti"), le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno Assicurativo. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

La gestione del Fondo Interno Assicurativo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede tramite una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed anche al fine di ridurre il rischio operativo, si riserva, in ogni caso, la facoltà di affidare a terzi, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, la gestione del

Fondo Interno Assicurativo, o ancora di delegare a terzi specifiche funzioni inerenti l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo medesimo. In ogni caso ogni affidamento/delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno Assicurativo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale eserciterà, in ogni caso, un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati.

Non è prevista una data di scadenza del Fondo Interno Assicurativo.

Il Fondo Interno Assicurativo non contempla alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 4 - Destinazione dei capitali conferiti

I capitali conferiti nel Fondo Interno Assicurativo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto negli Art. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia di attività oggetto di investimento

Il Fondo Interno Assicurativo può investire in:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro-tempore vigente;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti nel rispetto del presente Art. 5.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa pro-tempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo e con il relativo profilo di rischio, al fine di (i) pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio, e/o (ii) di ridurre il rischio di investimento.

Il Fondo Interno Assicurativo potrà, altresì, investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato o da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti o affiliate al gruppo di cui il gestore fa parte.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo Interno Assicurativo

La politica d'investimento adottata per il Fondo Interno Assicurativo prevede un'allocazione dinamica delle risorse, sia tramite investimenti diretti che attraverso l'investimento in quote di più OICVM, investendo in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali. Ferme restando le indicazioni previste dalla normativa e regolamentazione applicabile, non sono previste specifiche limitazioni per l'esposizione in determinate categorie di attivi salvo assicurare in ogni caso un adeguato livello di diversificazione.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno Assicurativo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva, esercitando comunque un controllo del rischio rappresentato da una volatilità, espressa su base

annua e osservata su un orizzonte temporale di 3 anni, pari al 10,5% esercitando comunque un controllo sistematico del rischio.

La selezione degli OICVM, non assoggettata a specifici limiti di esposizione geografica e settoriale, sarà effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione alla categorie di emittenti né al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Le scelte di investimento per la componente obbligazionaria del fondo sono effettuate in base a criteri di valutazione del merito di credito.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni né in relazione al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento né al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali (non appartenenti all'area Euro) sono tendenzialmente esposti al rischio di cambio verso l'euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

Art. 7 - Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle singole quote del Fondo Interno Assicurativo (il "Valore Unitario della Quota") viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("Giorno di Riferimento"). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia.

Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore complessivo netto (come di seguito definito) del Fondo Interno Assicurativo per il numero complessivo delle Quote del fondo Interno Assicurativo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento.

Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente sul quotidiano finanziario "MF Milano Finanza") e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.eurovita.it.

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 5,00 (cinque).

Art. 8 - Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo

Il valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo consiste nel valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo Interno Assicurativo medesimo ed evidenziate nel successivo Art.12 (il "Valore Complessivo Netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo Interno Assicurativo si utilizzeranno le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili al Giorno di Riferimento.

I criteri adottati dalla Compagnia per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, per cause non imputabili alla Compagnia, si farà riferimento al valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto; gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultima quotazione disponibile al Giorno di Riferimento. Nel caso in cui non sia disponibile una quotazione, vengono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, la cui quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari non quotati sono valutati sulla base del valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata

- dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno Assicurativo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati verranno attribuiti al Fondo Interno Assicurativo all'atto della loro esatta quantificazione e, dunque, in seguito alla trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte della Compagnia relativa a ciascun periodo d'imposta.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Ai soli fini del calcolo giornaliero delle commissioni di gestione indicate all'Art.12 lettera a), il Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo viene computato senza la detrazione dell'importo della commissione di gestione giornaliera oggetto di calcolo.

Art. 9 - Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno Assicurativo per il Valore Unitario della Quota relativo al Giorno di Riferimento, in base a quanto definito nello stesso Contratto.

Art. 10 - Rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 11 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo, di cui al precedente Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote del Fondo Interno Assicurativo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12 - Regime delle spese del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo sono rappresentate da:

- a) commissioni di gestione pari a 2,50% per la classe A e pari all'1,95% per la classe B, su base annua, del Valore complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, che verranno trattenute, pro rata, quotidianamente. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (asset allocation), alle spese di amministrazione del Contratto e ai costi per la copertura in caso di decesso;
- b) per la parte di attivi investiti in quote di OICR, le commissioni annue di gestione di ciascun OICR non possono eccedere il costo massimo del 2,80%. Tale costo massimo non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR in base a quanto definito nel precedente Art. 8. La Compagnia si riserva il diritto di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dalle società di gestione degli OICR sottostanti, previa comunicazione agli investitori-contraenti i quali potranno recedere dal Contratto senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di overperformance;
- c) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;
- d) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;
- e) eventuali compensi da corrispondere alla banca depositaria di riferimento per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- f) spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in relazione alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo Interno Assicurativo di cui all'Art.11;
- g) spese inerenti la pubblicazione del Valore Unitario della Quota;
- h) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Modifiche al Regolamento

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella

normativa applicabile ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del fondo Interno Assicurativo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per gli investitori-contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, tempestivamente comunicata agli investitori-contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Art. 14 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo

E' facoltà della Compagnia procedere:

- alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili;
- alla liquidazione del fondo Interno Assicurativo.

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli investitori-contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a carico degli investitori-contraenti.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli investitori-contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'investitore-contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli investitori-contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli investitori-contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori-contraenti dalla Compagnia. L'investitore-contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà - secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro Fondo interno della Compagnia disponibile per il contratto, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'investitore-contraente, essa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul Fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Eurovita S.p.A. (di seguito l'Impresa) informa il Contraente che è disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l'Area riservata ai clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti sono completamente gratuiti e il Contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Dall'Area clienti, il Contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le Condizioni di Assicurazione sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui il Contraente decidesse di registrarsi all'Area clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all'Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale/Partita IVA e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, il Contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail con il link per l'attivazione del proprio profilo utente e la successiva conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all'Area clienti, il Contraente fornisce il proprio consenso a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per il Contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it.

Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui il Contraente si registri all'Area clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di Assicurazione sottoscritte.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa all'Area clienti il Servizio Clienti di Eurovita è disponibile all'indirizzo di posta elettronica areaclienti@eurovita.it

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzioni meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa - Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-UE; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo

interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali⁷: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali⁸;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)⁹;
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati¹⁰ dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa¹¹, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

7. Diritti dell'Interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari¹². Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it¹³. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer

La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO"). Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

Note

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

⁷ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

⁸ Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

⁹ Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

¹⁰ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

¹¹ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

¹² Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

¹³ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente.
Benchmark	Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/ linee/combinazioni libere.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato	L'importo che l'Impresa liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato.
Capitale investito	Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero in OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato	Capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale	Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Categoria	La categoria del fondo interno/OICR/linea è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe	Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Clausola di riduzione	Facoltà del Contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite - eventuali - clausole contrattuali.
Combinazioni libere	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)	Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.
Commissioni di gestione	Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno ovvero mediante cancellazione di quote dei contratti collegati a OICR/linee per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)	Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea e quello del benchmark.
Composizione del fondo	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Contraente	Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.
Controvalore delle quote	Il capitale ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto.
Conversione (c.d. Switch)	Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/ azioni di fondi interni/OICR/linee sottoscritti/e e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/ linee.
Copertura assicurativa	Il riconoscimento della prestazione assicurata al verificarsi dell'evento previsto dal contratto di assicurazione (es. decesso dell'Assicurato).
Costi di caricamento	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative	Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.
Destinazione dei proventi	Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Documento di Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Durata del contratto	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Duration	Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Età dell'Assicurato	L'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.
Fondi comuni d'investimento (aperti)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo interno il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).
Fondo interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno dell'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto degli eventuali costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo non armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano non assoggettato alla legislazione comunitaria ma autorizzato dalle competenti autorità nazionali oppure fondo o SICAV di diritto estero che ha ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzato in Italia.
Gestione a benchmark di tipo attivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: "contenuto", "significativo", e "rilevante".
Gestione a benchmark di tipo passivo	Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Giorno di riferimento	Giorno lavorativo di riferimento per le operazioni di investimento e disinvestimento delle quote dei fondi collegati al contratto.
Leva finanziaria	Effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all'utilizzo di strumenti derivati.
Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
Modulo di proposta	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Premio periodico	Premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l'importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio unico	Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato	Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto unit linked. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero

	del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto Unit linked	Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Quota	Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio	E' un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].
Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendimento	Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta	Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico	Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
SICAV	Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.
Società di Gestione	Si indicano sia le Società di diritto italiano (SGR) a cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti, sia le Società di diritto estero.
Spese di emissione	Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto unit linked.
Strumenti finanziari derivati	E' derivato quello strumento il cui prezzo dipende da quello di un investimento sottostante. Tra i derivati si includono i future, i warrant, gli swap e le opzioni.
Supporto durevole/duraturo	Qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare e conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CD-Rom, i DVD, il disco fisso del computer del Contraente che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica e i siti internet che soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole (ad esempio i siti che permettono al Contraente di conservare messaggi a lui diretti

	dall'azienda in una casella personale o comunque dotati di un'area riservata contenente la documentazione purché siano rispettati i requisiti di accesso permanente e agevole).
Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea	La tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per fondi interni/OICR /linee la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Track record	Serie storica dei rendimenti che un fondo ha ottenuto in passato.
Transfer Agent	Società incaricata delle pratiche di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote di OICR, della conservazione del Registro dei sottoscrittori, della consegna e del controllo dell'invio di dichiarazioni, relazioni, avvisi e altri documenti ai sottoscrittori degli OICR.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)	Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)	Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Value at Risk (VaR)	Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Volatilità media annua	Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.

MODULO RISCATTO

spazio riservato a Eurovita S.p.A.

Polizza n.° Distributore:

Luogo e data cod. P.F./Consulente
Cognome e Nome P.F./Consulente cod. Filiale

IL CONTRAENTE (campi obbligatori)

Cognome e Nome / Ragione Sociale ☐ M ☐ F Gruppo/Ramo attività econ. Sottogruppo attività econ.
Luogo di nascita/constituzione Società Data di nascita/constituzione Società Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo di residenza Comune C.A.P. Prov.
Telefono Cittadinanza
Documento d'identità N. documento Data di rilascio Autorità e località di rilascio

CHIEDE IL RISCATTO (campi obbligatori)

☐ totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di Assicurazione)
☐ parziale, dell'importo netto di Euro (lettere)

IL RIMBORSO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE (campi obbligatori)

☐ accredito a favore e sul conto corrente del Contraente presso la Banca
Coordinate bancarie CAB (Codice Avviamento Bancario) Comune della Filiale del Contraente

☐ ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all'ordine del Contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata
(selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l'Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)
☐ trasferimento dell'importo riscattato sulla Proposta/Polizza n. (Trasformazione di contratto - dichiarazioni a pagina 2/2)

DICHIARAZIONE MODALITÀ DI RISCATTO (campi obbligatori)

Il Contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di Assicurazione che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma del Contraente Firma dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente)
Firma del Promotore Finanziario/Consulente* Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Promotore Finanziario/Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:

- fotocopia del documento di identità del Contraente/esecutore per conto del Contraente
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo)
- Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale rappresentante
 - in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute
 - solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
 - solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 2) copia dello Statuto sociale aggiornato
 - solo in caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano
- Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall'Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

Il Contraente **DICHIARA**:

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di Assicurazione;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione;
- di aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma del Contraente

Il Contraente **DICHIARA** inoltre di aver ricevuto e di aver preso visione dei seguenti documenti, componenti il set informativo del nuovo prodotto e di accettarne integralmente il contenuto:

- Documento contenente le informazioni chiave (KID) incluse le informazioni specifiche sulle singole opzioni di investimento, in tempo utile per poterne valutare il contenuto;
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP);
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

Firma del Contraente